



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 67/15/CSP

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE ITALIA 2 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE ITALIA 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I.
(cont. n. 6/2014/dicembre del CORECOM EMILIA ROMAGNA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP ed, in particolare, l’articolo 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. della Regione Emilia Romagna in data 10 luglio 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 6/2014/dicembre del Corecom Emilia Romagna - Proc. n. 1.10.22/9 – datato 9 dicembre 2014 e notificato in data 12 dicembre 2014 alla società Canale Italia 2, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 2*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto n. 6/14/Dicembre/proc. n. 1.10.22/9 – datato 9 dicembre 2014 e notificato in data 12 dicembre 2014 - il Corecom Emilia Romagna ha contestato alla società Canale Italia 2, fornitore del servizio di media

audiovisivo in ambito locale “Canale Italia 2”, la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.

Il Corecom, in particolare, ha contestato la messa in onda di televendite aventi per oggetto pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i telespettatori venivano invitati a comporre numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Ciò è avvenuto nel corso delle televendite andate in onda nelle seguenti date: 25 aprile 2014, 26 aprile 2014, 28 aprile 2014, 29 aprile 2014, 30 aprile 2014 e 1° maggio 2014 in fasce orarie non consentite (dalle ore 07:00 alle ore 16:00).

2. La posizione della Società.

La Società Canale Italia 2 non ha inviato richiesta di accesso agli atti del procedimento, né di audizione, né ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria compiuta dal Corecom Emilia Romagna è emerso che la Società Canale Italia 2, con riferimento alle giornate del 25, 26, 28, 29, 30 aprile e 1° maggio 2014, ha trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, in fascia oraria non consentita, caratterizzate dalla presenza, in sovraimpressione, di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 5-ter, della delibera n. 538/01/CPS.

RITENUTA, per le considerazioni che precedono, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1, *lett. c)*, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del Testo unico di cui al d.lgs. n. 177/05 per ciascuna delle violazioni contestate;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) pari a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Il comportamento tenuto dalla Società Canale Italia 2 deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di una pluralità di episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare

effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose, né ha cooperato allo svolgimento dell'istruttoria.

C. Personalità dell'agente

La Società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

Le condizioni economiche dell'agente, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla Società Canale Italia 2 nell'esercizio di bilancio 2013, pari ad euro 2.923.214,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 6/14/Dicembre/proc. n. 1.10.22/9 del Corecom Emilia Romagna - datato 9 dicembre 2014 e notificato in data 12 dicembre 2014 - nella misura di euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), pari a due volte e mezzo il minimo edittale, per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni per complessivi euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Società Canale Italia 2, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale, con sede legale in via Belgio 17, 20093 Cologno Monzese (MI), cf. e partita IVA 03950341002, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia 2", ha violato le disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per aver trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, in fascia oraria non consentita, caratterizzata dalla presenza, in sovraimpressione, di

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è indotti ad utilizzare in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5-ter, della delibera n. 538/01/CPS.

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per le violazioni delle disposizioni contenuta nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 67/15/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 67/15/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani